

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **372/1985** (ECLI:IT:COST:1985:372)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **PALADIN** - Redattore: - Relatore: **FERRARI**

Camera di Consiglio del **09/10/1985**; Decisione del **19/12/1985**

Deposito del **30/12/1985**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **11329**

Atti decisi:

N. 372

ORDINANZA 19 DICEMBRE 1985

Deposito in cancelleria: 30 dicembre 1985.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986.

Pres. PALADIN - Rel. FERRARI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LIVIO PALADIN, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale) promosso con ordinanza emessa il 24

novembre 1983 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti dall'ENEL contro il Comune di La Spezia iscritta al n. 1155 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di costituzione dell'ENEL;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato in riferimento agli artt. 70 e 72 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), nella parte in cui dispone l'aumento di quaranta volte della tassa di occupazione del sottosuolo stradale "di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni";

che il giudice a quo in particolare rileva: che la disposizione denunciata fu approvata dal Senato, in Assemblea, senza l'inciso "e successive modificazioni"; che tale inciso fu invece introdotto dalla Commissione incaricata del coordinamento da quel ramo del Parlamento; che il testo così integrato fu poi approvato dalla Camera dei deputati, la quale però non lo rinviò al Senato per la definitiva approvazione, e che in tale formulazione la legge fu poi promulgata e pubblicata; che, in relazione agli aumenti tariffari successivi alla legge n. 1175 del 1931, all'inciso in questione deve attribuirsi carattere di modificazione sostanziale, e non solo formale, nel testo approvato dal Senato, con conseguente violazione del procedimento di formazione delle leggi, che impone l'approvazione del medesimo testo da parte di ciascun ramo del Parlamento.

Considerato che la disposizione impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 292 del 1984, limitatamente alle parole "e successive modificazioni", avendo la Corte ritenuto che tra le due Camere "si verificò convergenza sino all'aumento minore, sicché l'area della divergenza si riduce all'aumento maggiore" e che potrebbe dunque farsi salva "dopo l'eliminazione della parte viziata, la disposizione di cui all'art. 39, primo comma, della legge n. 703 del 1952, la cui operatività compete ai giudici di merito di stabilire";

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con ordinanza in data 24 novembre 1983 (reg. ord. n. 1155 del 1984).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.